

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 30**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FASSONE)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

CONCETTO SCIVOLETTO

(procedimento penale n. 964/98 R.G.N.R. - n. 953/98 GIP pendente presso il Tribunale di Messina)

Comunicata alla Presidenza

il 13 gennaio 1999

ONOREVOLI SENATORI. - Con lettera in data 31 luglio 1998 il senatore Concetto Scivoletto ha trasmesso al Presidente del Senato una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Messina per i reati di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione a mezzo stampa).

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta l'11 settembre 1998.

La Giunta ha esaminato la richiesta del senatore Scivoletto nelle sedute del 28 ottobre e del 10 dicembre 1998 e lo ha ascoltato nella seduta del 28 ottobre, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, acquisendo dall'interessato alcuni documenti.

Il senatore Scivoletto ha fatto presente di aver partecipato il 19 settembre 1997 ad una conferenza stampa indetta dalla FLAI-CGIL di Ragusa e dalla Camera del Lavoro di Scicli, conferenza dedicata ai problemi posti dalla gestione del Consorzio di bonifica delle paludi di Scicli, in quanto tale gestione aveva dato luogo ad indagini penali essendo stati denunciati presunti illeciti. Nel corso di tale riunione il senatore Scivoletto ha preso la parola, esprimendo giudizi in termini generali sulla gestione dei consorzi di bonifica siciliani e preannunciando la presentazione di una interrogazione parlamentare sulla diffusione di pratiche criminose nell'ambito della gestione dei consorzi di bonifica. In effetti, il 28 ottobre 1997 egli ha presentato un'interrogazione al Ministro dell'interno avente ad oggetto l'urgenza della predisposizione di adeguate misure di controllo sull'operato dei consorzi di bonifica in Sicilia e sul potenziamento

dell'attività investigativa nella zona di Scicli.

A seguito di tali fatti, il dottor Giulio Maltese, nominato Commissario straordinario del Consorzio di bonifica delle paludi di Scicli nel settembre 1995, ha sporto querela nei confronti del senatore Scivoletto, in quanto nell'intervento svolto nella summenzionata riunione organizzata il 19 settembre 1997 quest'ultimo avrebbe offeso la sua reputazione, avendo pronunciato le seguenti parole: «Bisogna affrontare la questione morale, i consorzi purtroppo sono diventati luoghi di spartizione clientelare. Da dieci, dodici anni a Scicli si registrano segnali preoccupanti, una strategia di destabilizzazione che non lascia intravedere nulla di buono. Presenterò una interrogazione al Ministro dell'interno, alla Corte dei conti e alla Commissione antimafia, chiedendo loro di intervenire su questa vicenda». Tali espressioni sono state tratte dal «Giornale di Scicli» del 5 ottobre 1997, che ha riportato la cronaca della conferenza stampa.

Altre espressioni ritenute offensive dal querelante sono: «Bisogna affrontare la questione morale. I consorzi sono il luogo del malaffare siciliano, a Scicli negli ultimi dieci anni c'è stata una strategia di intimidazione molto grave» (tale frase è tratta dal giornale Centonove del 26 settembre 1997).

La querela, oltre agli articoli di stampa citati, fa anche riferimento ad un articolo apparso sulla Gazzetta del Sud del 20 settembre 1997, che pure ha riportato il pensiero esternato dal senatore Scivoletto in occasione della Conferenza stampa indetta dal sindacato FLAI-CGIL.

La competenza del Tribunale di Messina si è incardinata a seguito dell'articolo pubblicato sul giornale Centonove, la cui tipo-

grafia è situata nella giurisdizione di tale Tribunale.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato nella seduta del 28 ottobre 1998 di chiedere all'Autorità giudiziaria procedente di trasmettere copia degli atti processuali, atti inviati al Senato l'11 novembre 1998 dall'Ufficio delle indagini preliminari presso il Tribunale di Messina.

La Giunta ha esaminato tali atti processuali nella seduta del 10 dicembre 1998 ed ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale n. 964/98 R.G.N.R. - 953/98 GIP presso il Tribunale di Messina concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La proposta si fonda sulle seguenti considerazioni.

Il criterio in base al quale rispondere alla domanda oggetto della presente procedura è ricavabile, oltre che dalla lettera e dallo spirito dell'articolo 68 della Costituzione, anche in particolare dalla sentenza n. 289 della Corte costituzionale in data 18 luglio 1998, la quale ha opportunamente definito che cosa debba intendersi per «corretto esercizio del potere, riservato alla Camera di appartenenza, di dichiarare l'insindacabilità del comportamento contestato al membro del Parlamento».

La Corte ha ivi ribadito che l'insindacabilità non si estende a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a «quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo». Essa ha aggiunto che «come attività libera nel fine e di natura generale, la funzione parlamentare non si risolve solo negli atti tipici, ricomprendendo anche quanto di essi sia presupposto o conseguenza». Ha poi avuto cura di precisare che a questa area ulteriore «non si può ricondurre l'intera attività politica svolta dal deputato o dal senatore», sotto pena di «vanificare il nesso funzionale

posto dall'articolo 68, primo comma» e di trasformare la prerogativa in un privilegio personale. Ed ha quindi evidenziato che, appunto, il «nesso funzionale costituisce il discrimine fra quell'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche - che godono della particolare garanzia prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione».

A questa stregua, si deve affermare che il caso in esame ricade nella garanzia ora detta. Risulta infatti dagli atti che le organizzazioni sindacali della provincia di Ragusa avevano da tempo posto sotto attenzione e sotto accusa il comportamento del Consorzio di bonifica delle paludi di Scicli. Il segretario della Camera del lavoro di Scicli ed il segretario della FLAI-CGIL provinciale avevano presentato un esposto alla magistratura, e il 19 settembre 1997 avevano indetto una conferenza stampa per rendere noto il fatto e per discutere pubblicamente il problema ed i modi per affrontarlo.

In questa riunione, nella quale era stato illustrato il *dossier* predisposto, erano state invitate ed erano intervenute varie personalità, tra i quali il sindaco di Scicli, il Presidente del Consiglio comunale, i parlamentari nazionali Gianni Battaglia e Concetto Scivoletto e altri parlamentari regionali. È in questo contesto che si situano le dichiarazioni in esame, culminate nell'impegno del senatore Scivoletto a presentare un'interrogazione al Ministro dell'interno, alla Corte dei conti e alla Commissione antimafia.

Orbene, non v'è dubbio che il senatore Scivoletto fu invitato a partecipare all'incontro nella sua veste di parlamentare locale, e quindi di naturale referente di determinati problemi del territorio: ne fa fede proprio la presenza di varie altre persone ricoperti incarichi pubblici, che evidenziano come i promotori della conferenza intesero portare il problema ai vari livelli istituzionali, per sollecitare tutti gli interventi possibili in funzione del loro obiettivo.

In quella sede il senatore Scivoletto - secondo le cronache della riunione acquisite

agli atti, e sulle quali si fonda l'atto di querela del dottor Maltese - disse quello che era ragionevole dicesse un parlamentare: «Bisogna affrontare la questione morale... a Scicli si registrano segnali preoccupanti, una strategia di destabilizzazione che non lascia intravedere nulla di buono... presenterò un'interrogazione...».

In questo discorso non vi sono attacchi personali, non vi è l'individuazione di qualche episodio o di qualche soggetto come occasione o pretesto per interventi speculativi, non è adottato un linguaggio fuori misura. Il parlamentare si limita a constatare che nel territorio avvengono fatti preoccupanti, di dimensione anche eccedente le vicende del consorzio, e promette di fare quello che è nei suoi poteri e nei suoi doveri, cioè portare la situazione all'attenzione di tutti gli organismi direttamente competenti.

Ed infatti poco tempo dopo, il 28 ottobre 1997, il senatore Scivoletto (unitamente al senatore Occhipinti, che però non è stato fatto oggetto di querela) presenta un'interrogazione, rivolta al Ministro dell'interno, nella quale prende le mosse dal ricordato

esposto della FLAI-CGIL di Ragusa, e chiede quale sia la valutazione del ministro sui fatti denunciati e quali le iniziative che intende assumere. L'interrogazione è bensì successiva all'uso delle espressioni oggetto della querela, ma non si può certo pensare ad un uso strumentale dell'atto ispettivo come mezzo per «coprire» *ex post* tali affermazioni, dal momento che l'interrogazione fu espressamente preannunciata, e, soprattutto, dal momento che essa era realmente lo strumento necessario per dare concretezza all'assunzione di responsabilità manifestata dal senatore Scivoletto nella riunione. Di modo che le dichiarazioni devono considerarsi - per usare le espressioni della citata sentenza della Corte costituzionale - «presupposto» dell'esercizio dell'iniziativa assunta in sede parlamentare.

Per l'insieme di queste considerazioni la Giunta propone all'Assemblea di affermare che le dichiarazioni rese dal senatore Scivoletto, per le quali è pendente il procedimento penale descritto in premessa, non sono sindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

FASSONE, *relatore*